

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO DI COPIA PRIVATA PER PRODUTTORI ORIGINARI DI OPERE AUDIOVISIVE

Premessa

Il compenso per copia privata ("CCP") è disciplinato dagli articoli 71-sexies, septies e octies LDA: in particolare l'articolo 71-octies, così come recentemente emendato dal Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, (di seguito, Decreto Sostegni-bis), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, disciplina l'intera filiera della raccolta e distribuzione del CCP, stabilendo un regime differenziato per il settore audio e quello video in merito ai soggetti autorizzati ad operare ai fini della relativa distribuzione.

Per ciò che concerne il CCP audio, l'articolo 71-octies, comma 1 dispone che la SIAE ripartisce, al netto delle spese, il 50% degli importi ricevuti agli autori (e aventi causa) e il restante 50%, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli AIE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Per ciò che concerne, invece, il CCP video, l'articolo 71-octies, comma 3, che non è stato interessato dalla menzionata modifica normativa, continua a prevedere che la SIAE ripartisca il compenso, al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il 30% agli autori, mentre il restante 70%, in parti uguali, tra i produttori di videogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e gli AIE.

Conformemente agli impegni presentati da SIAE e resi obbligatori dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 13 dicembre 2021, nel procedimento n. 1853, SIAE, incaricata ex lege della gestione del compenso di copia privata, intende adottare un regolamento di ripartizione del compenso di copia privata a favore della categoria dei produttori di originari di opere audiovisive. A tal fine sottopone a consultazione il presente schema di regolamento di ripartizione. Come precisato negli impegni la presente consultazione è aperta ai contributi delle associazioni di categoria oltre che degli OGC ed EGI attivi (nel rispetto dei limiti di legge) nei comparti rilevanti ai sensi dell'art. 71-octies LDA (i.e. produzione originaria di opere audiovisive e produzione di videogrammi) di cui trattasi.

1. Modalità di consultazione

SIAE intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e ogni altro contributo utile sullo schema di regolamento di ripartizione di cui al punto 2.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni scritte, recanti la dicitura “Consultazione pubblica sullo schema di regolamento di ripartizione del compenso di copia privata per produttori originari di opere audiovisive”, nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente – inderogabilmente entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web della SIAE – a mezzo PEC (posta elettronica certificata), da inviare all’indirizzo copiaprivata@pec.siae.it all’attenzione della Direzione Copia Privata. Si chiede altresì di voler inviare le osservazioni anche in formato elettronico word al seguente indirizzo e-mail: copiaprivata.ripartizione@siae.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente, seguita dalla dicitura sopra riportata.

Si precisa che la trasmissione al predetto indirizzo non è sostitutiva dell’invio del documento a mezzo PEC.

Le osservazioni devono essere strutturate in modo puntuale e sintetico, sui punti di interesse, secondo l’ordine dello schema di articolato di cui al punto 2 del presente documento.

2. Schema di regolamento

Art. 1

(Ripartizione del compenso di copia privata)

1. Le premesse formano parte integrante del presente regolamento.
2. L’art. 71-octies LdA, comma 3, affida alla SIAE l’incasso e la ripartizione del compenso per copia privata di cui all’art. 71-septies LdA per gli apparecchi e i supporti di registrazione video, *“la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il 30% agli autori, per il 70% per cento in parti uguali tra i produttori di videogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e gli artisti interpreti esecutori”*;
3. SIAE ripartisce il compenso di copia privata a favore della categoria dei Produttori originari di opere audiovisive per il tramite delle associazioni maggiormente rappresentative, conformemente a quanto stabilito nel presente regolamento di ripartizione.

Art. 2

(Comparti della categoria dei Produttori originari di opere audiovisive)

1. Nell’ambito della categoria dei Produttori originari di opere audiovisive sono presenti due comparti:
 - a) l’uno riferito alle opere audiovisive afferenti al comparto “Cinema” (opere cinematografiche);
 - b) l’altro riferito alle opere audiovisive afferenti al comparto “Televisivo” (opere televisive).

2. Ai fini del presente regolamento, SIAE si impegna ad individuare – e tenere costantemente aggiornato – il dato riferito alla suddivisione dei due comparti (Cinema – “opere cinematografiche” e Televisivo – “opere televisive”) con l’ausilio di un’indagine statistica – realizzata da un soggetto terzo, indipendente da SIAE, individuato sulla base delle necessarie competenze ed esperienza – volta a rilevare le abitudini dei consumatori rispetto alla copia privata di opere protette dal diritto d’autore.
3. SIAE, entro tre mesi dall’inizio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web i dati dell’indagine riferita all’anno precedente.

Art. 3

(Criterio di rilevazione della maggiore rappresentatività)

1. L’associazione deve presentare – separatamente per il comparto Cinema e per il comparto Televisivo – a SIAE – Direzione Copia Privata, entro il mese di gennaio di ogni anno, domanda di percezione del compenso per la specifica categoria di beneficiari che dichiara di rappresentare, specificando l’anno di competenza richiesto in pagamento.
2. SIAE ripartisce il compenso all’associazione richiedente che risulta essere maggiormente rappresentativa rispetto all’intera platea di beneficiari presenti nel comparto di riferimento.
3. A tal fine è ritenuta maggiormente rappresentativa l’associazione che dimostra a SIAE, ente incaricato ex lege della gestione del compenso di copia privata, di rappresentare gli interessi o gestire un numero di associati/mandati di Produttori originari di opere audiovisive – separatamente per il comparto Cinema e per il comparto Televisivo – in misura pari o superiore al 25% degli aventi diritto attivi nel comparto di riferimento.
4. Per dimostrare la circostanza di cui al punto 3, l’associazione esibisce alla SIAE valida documentazione comprovante la maggiore rappresentatività (come sopra indicata) rispetto all’intero comparto di riferimento, secondo la tempistica concordata con SIAE.
5. Al fine di rilevare la rappresentatività viene preso in considerazione il criterio riferito ai passaggi (utilizzazioni) e all’ascolto di ciascuna “opera cinematografica” (per il comparto Cinema) e “opera televisiva” (per il comparto Televisivo) rilevati in un anno solare di competenza, su di un campione di canali tv, gratuiti e a pagamento, sufficientemente rappresentativo. La rappresentatività dell’associazione è riferita alle “opere cinematografiche” (per il comparto Cinema) e alle “opere televisive” (per il comparto Televisivo) di titolarità del produttore associato/mandante dell’associazione.
6. Nel caso in cui l’associazione sia in possesso dei dati sopra indicati in riferimento ad un determinato anno di competenza, gli stessi devono essere condivisi con SIAE, avendo altresì cura di indicare le fonti.

7. In ogni caso, l'associazione richiedente il compenso si adopera al fine di garantire che la propria rappresentatività sia misurata rispetto all'intero comparto di riferimento (Cinema e Televisivo) o comunque rispetto ad un campione sufficientemente rappresentativo del comparto.
8. La documentazione da esibire alla SIAE, di cui al precedente punto 4, deve pertanto dimostrare le opere cinematografiche rivendicate (dichiarate) dall'associazione in quanto di titolarità del produttore associato/mandante dell'associazione, rispetto al totale delle "opere cinematografiche" per il comparto Cinema e delle "opere televisive" per il comparto Televisivo presenti all'interno del campione dei canali condivisi con SIAE.

Art. 4

(Rilevazione della maggiore rappresentatività in presenza di più associazioni rappresentative)

1. Nel caso in cui per la categoria dei produttori originari di opere audiovisive – separatamente per il comparto Cinema e per il comparto Televisivo – vi siano più associazioni rappresentative, SIAE deve poter procedere alla rilevazione della loro maggiore rappresentatività. In tal caso, SIAE procede alla ripartizione del compenso a favore delle associazioni che risultano maggiormente rappresentative come di seguito indicato.
2. Al fine di misurare la maggiore rappresentatività di più associazioni – separatamente per il comparto Cinema e per il comparto Televisivo – dovrà essere individuata e condivisa la base dati di riferimento, comprese le fonti, secondo il criterio individuato al precedente articolo 3, punto 5 e seguenti.
3. In tal caso, le associazioni mettono a disposizione i dati di cui sono già in possesso al fine di condividere una base dei dati unica e consentire la procedura di rivendicazione. In mancanza di una base dati condivisa, SIAE mette a disposizione i dati di cui è in possesso al fine di procedere alla rilevazione della rappresentatività.
4. Le associazioni che raggiungono o superano il 25% di rappresentatività – separatamente per il comparto Cinema e per il comparto Televisivo – riceveranno l'ammontare complessivo del compenso di competenza in base alla rappresentatività rilevata nel corso della procedura di rivendicazione rispetto all'intero comparto.
5. La tempistica della procedura di rilevazione sarà condivisa tra le parti e SIAE

Art. 5

(Verifiche eventuali)

1. SIAE può verificare, a campione, l'effettiva esistenza del rapporto associativo o di mandato esistente tra i produttori originari di opere audiovisive e l'associazione richiedente, preliminarmente o ad esito della rilevazione.

Art. 6

(Società di intermediazione dei produttori originari di opere audiovisive)

1. In presenza di OGC (Organizzazione di gestione collettiva) o di EGI (Entità di Gestione Indipendente), di cui al D.Lgs 35/2017, attive nei comparti disciplinati dal presente regolamento, l'associazione maggiormente rappresentativa predispone una procedura di ripartizione del compenso di copia privata che tiene conto del ruolo svolto da tale soggetto in modo da:
 - a) definire criteri di ripartizione che:
 - tengano conto del ruolo svolto da EGI e OGC nel quadro della ripartizione del CCP Video in favore degli aventi diritto;
 - prevedano che il "corrispettivo" dovuto dalle EGI e OGC all'associazione maggiormente rappresentativa sia strettamente correlato ai costi e alle spese sostenute dalle predette associazioni, tenendo altresì conto del ruolo all'uopo svolto dalle EGI o dagli OGC nel processo di ripartizione;
 - consentano, per quanto possibile, di efficientare il processo di ripartizione nella prospettiva, altresì, di assicurare - previa verifica dell'esistenza dei mandati, anche a campione - un pronto trasferimento del CCP Video intermediato dalle EGI o dagli OGC;
 - b) di sottoporre detta procedura di ripartizione (c.d. regolamenti di ripartizione secondaria) a un processo di consultazione per consentire alle EGI ed OGC di poter offrire il proprio contributo partecipativo;
2. A tale riguardo, l'associazione maggiormente rappresentativa deve predisporre, entro i primi tre mesi di ogni anno, una relazione avente ad oggetto, criteri, tempistiche, costi dell'attività di ripartizione, modalità di ripartizione in favore delle società di intermediazione e degli aventi diritto e, più in generale, sulle attività complessivamente svolte con riferimento alla ripartizione CCP Video in riferimento al precedente esercizio.
3. Tale relazione viene inviata alla SIAE – Direzione Copia privata.

Art. 7

(Termini per la ripartizione del compenso di copia privata)

1. Il compenso di copia privata oggetto di ripartizione è erogato a ciascuna associazione che risulta maggiormente rappresentativa secondo la seguente tempistica:
 - Un acconto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza del compenso da ripartire;
 - Un saldo del compenso di competenza entro il 1° dicembre dell'anno successivo a quello di competenza del compenso da ripartire.
2. Eventuali compensi di copia privata incassati successivamente al pagamento del compenso, riferiti a competenze pregresse, verranno corrisposti in occasione della prima ripartizione utile. Parimenti, gli importi liberati dagli accantonamenti saranno corrisposti in occasione della prima ripartizione utile.

Art. 8

(Ripartizione del compenso di copia privata e manleva)

1. La SIAE, incaricata ex lege della gestione del compenso di copia privata, provvede a ripartire la quota spettante alla categoria dei produttori originari di opere audiovisive – separatamente per il comparto Cinema e Televisivo – a ciascuna associazione maggiormente rappresentativa al netto delle trattenute di legge e degli accantonamenti disposti da SIAE. A tal fine, la SIAE opera, per ciascun esercizio interessato, accantonamenti prudenziali che tengano conto di eventi (ivi incluso il contenzioso e le fattispecie di rimborso del compenso non dovuto ex art. 2 DM 30.6.2020) che possano comportare riduzioni o restituzioni del compenso incassato per la categoria di produttori originari di opere audiovisive.
2. Ciascuna associazione maggiormente rappresentativa si impegna a provvedere alla ripartizione (c.d. secondaria) a favore dei produttori originari di opere audiovisive (e/o loro aventi causa), associati e non associati, e/o a favore di altri soggetti (OGC o EGI) rappresentativi di uno o più produttori originari di opere audiovisive, assumendo la piena responsabilità per quanto concerne la determinazione dei tempi, dei criteri, delle modalità di erogazione e delle risultanze della ripartizione stessa.
3. SIAE procede a ripartire i compensi previa emissione di quietanza e rilascio di manleva da parte dell'associazione maggiormente rappresentativa, anche al fine di tenere sollevata SIAE da qualsiasi rischio di ripetizione dovuto a qualunque ragione o causa (anche ove il compenso sia stato ulteriormente ripartito dall'associazione maggiormente rappresentativa a propri associati o a terzi) ovvero da qualsiasi

rischio di responsabilità nei confronti di produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, anche non associati, considerando in tal caso anche i produttori originari di opere audiovisive rappresentati da altri soggetti.

Art. 9

(Diligenza e individuazione dell'avente diritto)

1. L'associazione maggiormente rappresentativa che riceve il compenso per copia privata dalla SIAE, incaricata ex lege, e lo ripartisce ai soggetti beneficiari della categoria dei produttori originari di opere audiovisive, agisce con diligenza e nell'interesse degli aventi diritto al compenso, senza imporre loro alcun obbligo che non sia necessario alla gestione efficace dell'attività ripartitoria.
2. Tenendo conto delle specificità della categoria di titolari dei diritti che rappresenta, ciascuna associazione maggiormente rappresentativa che riceve il compenso di copia privata per la successiva ripartizione all'avente diritto, adotta ogni misura utile ed efficace per individuare il titolare del diritto.
3. Resta fermo l'onere dell'associazione maggiormente rappresentativa che esegue la ripartizione di ottenere una propria manleva che copra dai rischi di ripetizione anche ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

Art. 10

(Trasparenza)

1. L'associazione maggiormente rappresentativa che riceve il compenso di copia privata da SIAE, incaricata ex lege, deve garantire trasparenza nell'attuazione della procedura operativa finalizzata alla ripartizione del compenso di copia privata.
2. L'associazione maggiormente rappresentativa che riceve il compenso di copia privata deve fornire a SIAE ogni informazione utile per il corretto svolgimento della ripartizione del compenso di copia privata e anche al fine di consentire eventuali implementazioni della presente procedura di ripartizione.

Art. 11

(Entrata in vigore regolamento di ripartizione)

1. Ferma restando la risoluzione dei previgenti accordi con le associazioni a far data dal 23 dicembre 2021, il presente regolamento di ripartizione entra in vigore il e sarà applicato in riferimento:
 - IPOTESI 1 "ai compensi di copia privata non ancora ripartiti, a prescindere dall'anno di competenza".
 - IPOTESI 2 "agli incassi del compenso di copia privata di competenza 2022 e seguenti".